

Norme & Tributi
Fisco



NT+FISCO
Lo speciale superbonus aggiornato al blocco delle cessioni
Online la raccolta degli articoli del quotidiano e di NT+ Fisco dedicati al

superbonus, alle modifiche in vigore dal 2023 e al recente blocco delle cessioni dei crediti d'imposta.
La raccolta completa degli articoli su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com

La casa al posto giusto in bilancio come contributi in conto impianti

Agevolazioni

L'inquadramento generale sotto il profilo contabile è stato definito dall'Oic

A livello fiscale manca una disciplina unitaria e si ricorre ai vari interpelli

Cristina Odorizi

Il tema della cessione dei crediti da bonus edilizi - più che mai al centro dell'attenzione in questo momento - porta con sé anche il tema della sua gestione contabile e fiscale.

L'Oic è intervenuta con un documento del 3 agosto 2021. Qui si parte dall'assunto che la detrazione fiscale sia assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato essendo un diritto a pagare minori imposte. Per questa via l'Oic definisce poi la detrazione come un contributo in c/impianti, in quanto finalizzata a uno specifico investimento e commisurata al costo dello stesso. Ricordiamo che, prima del documento Oic, sull'argomento c'erano diverse impostazioni in dottrina; inoltre, la Dre Piemonte (risposta a interpello prot. 901/445/2020) aveva affermato che la detrazione non rappresenta un contributo, ma un credito d'imposta.

L'Oic indica come modalità di rilevazione della detrazione nella propria dei contributi in conto impianti (salva l'ipotesi di immobili in corso come da principio contabile 106 e quindi a diretta elisione del costo a-

traverso il metodo dei risconti passivi. La peculiarità è che, secondo l'Oic, in contropartita viene sempre usata la voce crediti fiscali, a prescindere dall'intenzione dell'impresa di trattenerne la detrazione o di cederla.

Quanto al differenziale fra costo e detrazione in caso di superbonus, va qualificato come provento finanziario da rilevare negli anni di utilizzo della detrazione e applicando il metodo del costo ammortizzato basandosi sul Tasso interno di rendimento.

In caso invece di impresa che applica lo sconto in fattura o di impresa che acquista crediti da bonus, si avrà la rilevazione del credito fiscale al valore nominale in contropartita, rispettivamente al credito verso il cliente (soggetto che applica lo sconto in fattura) e all'uscita di banca (cessionario). La differenza fra valore nominale del credito e corrispettivo si rileva via via negli anni di utilizzo co-

me provento finanziario con il metodo del costo ammortizzato, come visto nel caso precedente.

Il trattamento fiscale

Se per i temi contabili il riferimento è il documento Oic, per i profili fiscali non risulta a oggi un chiarimento completo.

I profili da affrontare riguardano sia il trattamento della detrazione per le imprese che effettuano l'investimento sia il trattamento del differenziale fra valore nominale del credito e corrispettivo d'acquisto contabilizzato come provento finanziario.

1 La detrazione per l'impresa che effettua i lavori. Viene trattata come contributo c/impianti e quindi a diretta riduzione della quota di ammortamento (che in caso di superbonus è annullata) o come rata di contributo in A5 di conto economica a fronte di un risconto passivo. Tale posta, essendo di base una detrazione fiscale, non dovrebbe essere fiscalmente rilevante né come provento e né come minor quota di ammortamento deducibile. In questo senso si era pronunciata, ancorché prima del documento Oic 2021, la già citata Dre Piemonte (interpello 901-445/2020) concludendo che l'importo della detrazione non può concorrere alla formazione della base imponibile. Una ulteriore conferma, anche se indiretta, deriva dall'interpello 204/2021 in cui si chiarisce che la detrazione fruita da un privato è fiscalmente irrilevante, con la conseguenza che per la determinazione dell'eventuale plusvalenza (articolo 68, Tuir) si assume il costo sostenuto al lordo della detrazione. Allo stesso modo per l'impresa che effettua i lavori e fruisce della detrazione anche il differenziale fra

spesa e superbonus (differenza del 10%), essendo parte integrante della detrazione dovrebbe essere non imponibile; simmetricamente anche l'eventuale spread negativo da cessione del credito dovrebbe essere fiscalmente non deducibile.

2 Acquisto di crediti fiscali o concessione di sconto in fattura con uno spread fra valore nominale e prezzo di acquisto. La situazione è più complessa. L'Agenzia ha trattato il tema con l'interpello 105/2020 in tema di ecobonus, secondo cui - ai sensi dell'articolo 88 del Tuir - la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorre alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito. È un'impostazione oramai superata, posto che il guadagno da acquisto di crediti fiscali è un provento finanziario da contabilizzare per competenza. In questo caso, un principio di riferimento è dato dalla derivazione rafforzata di cui all'articolo 83, comma 1, del Tuir (almeno per i soggetti diversi dalle micro imprese), che dovrebbe consentire di far prevalere la qualificazione contabile anche ai fini fiscali.

Professionisti e privati

Resta da affrontare il tema del differenziale positivo da acquisto di bonus per i privati, gli enti non economici e i professionisti (che possono essere tutt'ora primi cessionari). Solo per i professionisti si registra la risposta 243/2022, che - sebbene inerente altra fattispecie - chiarisce che l'eventuale onere per attualizzazione addebitato da un professionista che applica lo sconto in fattura è un corrispettivo tassabile ex articolo 54, Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il differenziale tra costo e detrazione al 110% rileva come provento finanziario con il criterio del costo ammortizzato

Successioni, la rinuncia all'eredità non ammette una revoca tacita

Adempimenti

La Cassazione afferma che per tornare indietro serve un atto pubblico

Angelo Busani

La rinuncia all'eredità è un atto formale e, come tale, non ammette una revoca tacita. Pertanto, la rinuncia all'eredità resta ferma anche se il rinunciante tiene un comportamento (come l'agire in un giudizio) che appare in contrasto con la rinuncia stessa: è quanto afferma la Cassazione nell'ordinanza n. 3927 del 28 dicembre 2022, con cui viene annullata la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva deciso in senso contrario.

Il nodo della revoca

Il dubbio sulla revocabilità tacita di una rinuncia all'eredità sopravviene in quanto la norma di cui all'articolo 525 del Codice civile prescrive che, fino a quando il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato (e cioè, in linea di massima, fino alla scadenza del decimo anno successivo all'apertura della successione), questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da un altro dei chiamati, ma senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità. In parole più semplici, la norma sancisce che: **1** chi rinuncia all'eredità può revocare la rinuncia, con l'effetto di provocare la propria accettazione dell'eredità; **2** per revocare la rinuncia all'eredità c'è tempo fino alla scadenza del termine di prescrizione del di-

ritto dei chiamati ulteriori di accettare l'eredità rinunciata dal primo chiamato;

3 la revoca della rinuncia all'eredità non può essere effettuata se qualcuno dei chiamati "ulteriori" abbia, dopo la rinuncia del primo chiamato, accettato l'eredità (si pensi al decesso di Tizio, alla rinuncia del figlio Caio e all'accettazione di Sempronio, figlio di Caio: in questo caso, Caio non può più revocare la propria rinuncia);

4 la revoca della rinuncia non può pregiudicare chi, dopo la rinuncia del primo chiamato, abbia acquistato diritti verso l'eredità: tornando all'esempio precedente, si pensi all'alienazione di un bene ereditario (come una merce deperibile) effettuata da Sempronio, in qualità di chiamato ulteriore dopo la rinuncia di Caio, secondo l'articolo 460, comma 2, del Codice civile (il quale contempla gli atti urgenti che il chiamato compie senza diventare, per effetto di questa attività, erede in seguito ad accettazione tacita).

Le modalità ammesse

Si pone dunque il tema delle modalità con le quali la revoca della rinun-

cia all'eredità può essere effettuata.

Al riguardo, la Corte di cassazione osserva che:

- la rinuncia all'eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all'eredità dismette il suo diritto di accettarla (con l'effetto che la chiamata all'eredità e, quindi, il diritto di accettarla, passa ai cosiddetti chiamati "ulteriori", i quali sono individuati tramite un non facile intreccio di norme del Codice civile);
- il compimento della rinuncia determina la perdita del diritto all'eredità, per cui il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato all'eredità (è il cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia all'eredità, in base al quale l'accettazione del chiamato ulteriore provoca che questi si considera erede del de cuius fin dal momento di apertura della successione).

Il fatto che il rinunciante si considera come se non fosse mai stato chiamato all'eredità, tuttavia, discende non tanto dal solo atto di rinuncia all'eredità, ma si verifica per effetto dell'avvenuto acquisto dell'eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando non si verifica tale acquisto, il rinunciante può sempre esercitare il diritto di accettazione.

Considerando questi rilevanti effetti, la norma di cui all'articolo 519 del Codice civile richiede che l'atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne: la legge infatti indica che la rinuncia «deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere (...) e inserita nel registro delle successioni». Quindi, deve necessariamente essere un atto pubblico. Ne deriva che, trattandosi di revocare un atto solenne, una revoca tacita della rinuncia si rende inammissibile.

Si può revocare fino alla prescrizione del diritto di accettare l'eredità da parte dei chiamati ulteriori

Mettici alla prova!

Abbonati per un mese a soli 4,90€ e prova la nuova app.

Scegli Il Sole 24 ORE a un prezzo speciale e vivi un'esperienza di navigazione integrata e personalizzata con la nuova App.

- Discover: le notizie personalizzate
- Podcast
- Video
- Archivio digitale
- Comandi vocali

Approfitta del periodo prova di **1 mese a soli 4,90€** per abbonarti al Sole 24 ORE, personalizza l'abbonamento con **24+**, i **Quotidiani professionali** e i **contenuti digitali Premium** e prova **la nuova App** in tutte le sue potenzialità.

Abbonati su ilsole24ore.com/2023prova



© RIPRODUZIONE RISERVATA